



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.4.2026
COM(2026) 183 final

2026/0099 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare
rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti stabilisce che, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero dall'UE verso paesi terzi (compresa la Svizzera) non è più consentita. Tale disposizione è stata adottata nell'ambito della politica ambientale generale dell'UE volta a ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati (ossia di rifiuti domestici che non sono oggetto di raccolta differenziata). L'obiettivo era promuovere il trattamento dei rifiuti urbani non differenziati in impianti operanti secondo le norme dell'UE e situati in prossimità del luogo in cui i rifiuti sono prodotti, in linea con il principio di prossimità e tenendo conto dell'efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l'impronta ambientale dei rifiuti.

Ogni anno vengono spedite in Svizzera circa 200 000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati provenienti da diversi Stati membri dell'UE, per la maggior parte da località situate nelle immediate vicinanze della Svizzera. L'entrata in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti porrebbe fine a una prassi consolidata, imponendo il trasporto di tali rifiuti verso altri impianti situati nell'UE, che sono però più lontani degli impianti svizzeri attualmente utilizzati dalle autorità degli Stati membri dell'UE e dai gestori di rifiuti.

I dati forniti da tali autorità e portatori di interessi dimostrano che un divieto di esportazione di rifiuti urbani verso la Svizzera aumenterebbe notevolmente i costi di gestione e genererebbe un eccesso di emissioni di gas a effetto serra legato all'aumento del trasporto su strada (e alla sostituzione del trasporto ferroviario attualmente utilizzato per il trasferimento dei rifiuti dall'Austria alla Svizzera). Inoltre i benefici associati a questa misura (aumento dell'attività economica legata al trattamento dei rifiuti negli impianti dell'UE e minore dipendenza dall'esportazione di rifiuti per la gestione dei rifiuti prodotti nell'UE) sembrano essere limitati. Alla luce di quanto precede, la misura non sembra proporzionata rispetto agli obiettivi che mira a conseguire. In linea con il suo programma di semplificazione, la Commissione propone pertanto una modifica molto mirata e limitata del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti per modificare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), al fine di consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero. L'esportazione di tali rifiuti a fini di smaltimento (messa in discarica o incenerimento senza recupero di energia) sarà vietata.

Nella comunicazione COM(2025) 980 "Semplificare per una competitività sostenibile" che accompagna il pacchetto omnibus ambientale adottato nel dicembre 2025 (Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali), la Commissione ha preso atto delle preoccupazioni sollevate su tali questioni dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania e Italia), nel caso in cui la situazione geografica di alcune regioni giustifichi l'esportazione di tali rifiuti attraverso mezzi di trasporto più sostenibili verso impianti di gestione dei rifiuti situati nelle vicinanze nei paesi vicini. La Commissione ha indicato che avrebbe valutato con i colegislatori come affrontare la questione in modo tempestivo nell'atto legislativo sull'economia circolare o attraverso altri strumenti legislativi, in linea con gli obiettivi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e dell'agenda di decarbonizzazione dell'UE. Il modo più efficace e più rapido per affrontare questo problema è presentare una proposta di modifica a sé stante dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157.

La presente proposta comprende disposizioni mirate che si limitano a chiarire che il divieto di spedizione dei rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero non si applica quando l'esportazione avviene verso la Svizzera. È importante che la proposta sia adottata quanto prima dalla Commissione, in modo da poter essere approvata rapidamente dai colegislatori, cosa che eviterebbe di perturbare le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati verso tale paese. L'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1157 entrerà in applicazione il 21 maggio 2026; le autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati hanno una validità massima di un anno, il che significa in pratica che le spedizioni, per le quali le autorizzazioni sono state rilasciate prima del 21 maggio 2026, saranno autorizzate dopo tale data, al più tardi il 20 maggio 2027. Ciò è in linea con l'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157. È pertanto essenziale che la modifica dell'articolo 44, paragrafo 2, sia adottata ed entri in applicazione prima di tale data finale.

Eventuali ulteriori modifiche del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti o deroghe allo stesso non rientrano nell'ambito di applicazione e negli obiettivi della presente proposta. La Commissione si impegnerà in modo costruttivo con i colegislatori per garantire che il processo legislativo preservi pienamente l'obiettivo essenziale della presente proposta e non ne alteri l'intento.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nel complesso, l'esportazione di rifiuti verso la Svizzera segue le stesse norme delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra Stati membri. Il divieto di esportazione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti rappresentava un'eccezione a tale norma generale. Con la presente proposta legislativa sarà mantenuta la coerenza con le norme in materia di esportazione di rifiuti tra gli Stati membri dell'UE e tra questi ultimi e la Svizzera.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica proposta mira essenzialmente a mantenere lo status quo per quanto riguarda la situazione specifica dell'esportazione di rifiuti urbani non differenziati dall'Unione verso la Svizzera e non crea alcuna incoerenza con le politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è la medesima del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, ossia l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 riguarda la politica dell'UE in materia di ambiente, che deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta mira a modificare il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, che disciplina le spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri dell'UE, nonché tra l'UE e i paesi terzi. Da molti anni sono in vigore norme armonizzate dell'UE sulle spedizioni di rifiuti, al fine di garantire

che non vi siano ostacoli indebiti a livello nazionale alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra gli Stati membri dell'UE. L'armonizzazione è necessaria anche per evitare situazioni in cui eventuali operatori illegali sceglierebbero di spedire i loro rifiuti in primo luogo attraverso Stati membri con norme nazionali meno rigorose rispetto ad altri, in modo da poter successivamente esportare tali rifiuti dall'UE verso paesi terzi (pratica nota come *port-hopping*). È inoltre giustificato che vi siano norme armonizzate sull'esportazione di rifiuti verso la Svizzera, al fine di garantire parità di trattamento e chiarezza giuridica a tutti gli operatori del settore dei rifiuti nell'UE che desiderano spedire rifiuti in tale paese.

- **Proporzionalità**

Escludere la Svizzera dal divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero consentirebbe di eliminare un ostacolo futuro alla garanzia di una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti nell'impianto più vicino. Una modifica molto mirata del regolamento permetterà di rispondere in modo proporzionato alle preoccupazioni sollevate sulle diverse questioni dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati senza toccare altre parti del regolamento o incidere sugli obiettivi dello stesso.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento, in quanto modifica un regolamento esistente

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta non deriva né da una valutazione ex post né da un vaglio di adeguatezza

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Diversi portatori di interessi delle regioni confinanti con la Svizzera hanno espresso preoccupazioni in merito all'impatto dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti sulle loro attività, in particolare nell'ambito della consultazione pubblica finalizzata all'elaborazione del pacchetto omnibus ambientale adottato nel dicembre 2025 (semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali).

- **Assunzione e uso di perizie**

Le autorità austriache e tedesche hanno fornito dati sull'impatto ambientale ed economico di un futuro divieto di esportazione di rifiuti urbani non differenziati verso la Svizzera rispetto ad alternative all'interno degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania, Italia). I dati dimostrano che tale divieto avrebbe un impatto economico e ambientale fortemente negativo.

Gli esempi illustrati di seguito, che riguardano la regione frontaliere austriaca del Vorarlberg e l'area frontaliere tedesca del Baden-Württemberg, forniscono una quantificazione di tale impatto.

Impatto sull'ambiente

Indirizzare altrove le spedizioni di rifiuti che attualmente sono esportati verso la Svizzera comporterebbe tempi più lunghi per il trasporto su strada. Ad esempio, il trasporto di rifiuti urbani non differenziati dalla regione austriaca del Vorarlberg all'impianto più vicino in Svizzera è dieci volte più breve rispetto al trasporto degli stessi verso la struttura che rappresenta l'opzione più probabile in Austria (40 km contro 400 km). Inoltre la maggior parte delle spedizioni di rifiuti dall'Austria verso la Svizzera avviene attraverso il trasporto

ferroviario, che dovrebbe essere sostituito da quello con autocarri. Su tale base, si può stimare che l'attuale trasporto di rifiuti verso la Svizzera consenta un risparmio di circa 1 400 tonnellate di CO₂ all'anno rispetto al trasporto verso un impianto analogo nell'UE.

Inoltre attualmente, ogni anno, 15 000 tonnellate di residui dell'incenerimento di rifiuti con recupero di energia sono trasportate direttamente dalla Svizzera al Vorarlberg, garantendo così un utilizzo ottimale della logistica dei trasporti esistente e sfruttando le sinergie derivanti dalla cooperazione regionale.

Infine, se i rifiuti dovessero essere trasportati su distanze più lunghe, si potrebbero prevedere effetti negativi sul traffico intra-alpino (come l'inquinamento atmosferico, il rumore, la pressione esercitata sulle infrastrutture e i cambiamenti climatici). Ciò potrebbe inoltre comportare un rischio più elevato di incidenti, dato l'aumento del traffico di autocarri sulle strade di montagna.

Nel caso della Germania, indirizzare i flussi di rifiuti verso gli impianti di termovalorizzazione più vicini presenti nel Baden-Württemberg comporterebbe un aumento significativo delle distanze percorse, per un totale di circa 887 000 km all'anno attraverso le zone frontaliere interessate. Secondo le stime delle autorità tedesche, ciò porterebbe a un aumento delle emissioni annue di CO₂ pari a circa 383 tonnellate. Queste cifre si basano sugli scenari considerati più favorevoli, in quanto è probabile che i rifiuti debbano essere trasportati in zone più lontane rispetto al Baden-Württemberg per essere trattati nel caso in cui non siano diretti verso gli impianti svizzeri vicini.

Sebbene la Svizzera non sia vincolata dal diritto dell'UE, come la direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame), gli impianti di termovalorizzazione in Svizzera sono soggetti a norme rigorose in materia di controllo dell'inquinamento. L'esportazione di rifiuti urbani non differenziati verso tali impianti non comporterà pertanto che i rifiuti prodotti nell'UE siano trattati in condizioni meno rispettose dell'ambiente rispetto all'UE.

Implicazioni economiche in termini di costi

Oltre all'aumento delle emissioni di CO₂ e alla necessità di un trasporto su strada su lunghe distanze attraverso regioni montane, i costi economici del trasporto e del trattamento dei rifiuti urbani non differenziati aumenterebbero se il divieto di esportazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti iniziasse ad applicarsi alla Svizzera.

Le stime provenienti dalla regione del Vorarlberg mostrano che i costi di trasporto aumenterebbero almeno di 10 volte e quelli per il trattamento di circa il 40 %. Le autorità tedesche hanno inoltre indicato che il divieto di esportazione comporterebbe costi più elevati per i comuni responsabili della gestione dei rifiuti urbani non differenziati nel Baden-Württemberg.

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria alcuna valutazione d'impatto in quanto si prevede che l'impatto sarà limitato a livello dell'UE e la scelta politica su come conseguire il risultato auspicato è circoscritta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta semplificherebbe le attività dei comuni e delle società di gestione dei rifiuti che attualmente spediscono rifiuti urbani non differenziati in Svizzera, rispetto a una situazione in cui tali spedizioni sarebbero state vietate.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'**articolo 1** contiene la disposizione modificata dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157. Chiarisce che il divieto di spedire rifiuti urbani non differenziati (di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti) destinati al recupero non si applica quando questi sono esportati in Svizzera.

L'**articolo 2** disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157⁽¹⁾ vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'UE verso paesi terzi di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero. Il trasferimento di tali rifiuti dalle zone frontaliere agli impianti di trattamento nelle vicinanze situati in Svizzera, che prevedono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe più autorizzato, ponendo fine a una prassi consolidata. A causa del divieto, tali rifiuti sarebbero trasportati verso altri paesi, in impianti di gestione dei rifiuti più distanti, determinando un aumento del trasporto stradale rispetto a quello ferroviario. La gestione di tali rifiuti comporterebbe maggiori costi e genererebbe un eccesso di emissioni di gas a effetto serra legato all'aumento del trasporto su strada, con benefici limitati. Alla luce di quanto precede, è necessario modificare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 per consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157.
- (3) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti.

1.2. Settore/settori interessati

Settore: 09 Ambiente Attività: 09 02 02 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Economia circolare e qualità della vita

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il regolamento (UE) 2024/1157 mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tale obiettivo resta invariato.

1.3.2. Obiettivi specifici

L'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'UE di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, escludendo così la Svizzera come destinazione. Questa disposizione non permetterà più di autorizzare il trasferimento di tali rifiuti dalle zone frontaliere agli impianti di trattamento svizzeri vicini, ponendo fine a una pratica già in vigore da molti anni. A causa del divieto, tali rifiuti saranno trasportati verso altri paesi, in impianti di gestione dei rifiuti più lontani. Ciò aumenterà i costi per la gestione di tali rifiuti e genererà un eccesso di emissioni di gas a effetto serra legato all'aumento del trasporto su strada. Nella comunicazione che accompagna il pacchetto omnibus ambientale del dicembre 2025, la Commissione ha dichiarato di essere consapevole delle preoccupazioni sollevate su tali questioni dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania e Italia), in particolare nei casi in cui la situazione geografica in alcune regioni giustifichi l'esportazione di tali rifiuti attraverso mezzi di trasporto più sostenibili verso impianti di gestione dei rifiuti situati nelle vicinanze nei paesi vicini. La Commissione non ha incluso alcuna proposta per affrontare la questione in tale pacchetto, ma ha indicato che avrebbe valutato con i colegislatori come rispondere a tale problematica in modo tempestivo nell'atto legislativo sull'economia circolare o attraverso altri strumenti legislativi, in linea con gli obiettivi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e dell'agenda di decarbonizzazione dell'UE.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Evitare i costi eccessivi, sia dal punto di vista economico che ambientale, del trasporto di rifiuti su lunghe distanze anziché verso l'impianto più vicino.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Costi evitati per i gestori di rifiuti e le autorità degli Stati membri dell'UE confinanti con la Svizzera. Riduzione del trasporto su strada e delle relative emissioni di gas a effetto serra

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁽¹⁾
- ☐ la proroga di un'azione esistente;
- ☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

N/D

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Le norme a livello UE sulle spedizioni di rifiuti assicurano che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. Il valore aggiunto di un approccio a livello UE alla spedizione di rifiuti consiste altresì nel fatto che assicura la coerenza nell'attuazione della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE da parte di ciascuno Stato membro. Le disposizioni dettagliate contenute nel regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti evitano che gli Stati membri elaborino interpretazioni diverse di tali disposizioni, che ostacolerebbero le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/D

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

N/D

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

N/D

1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

- ☐ **Durata limitata**
 - ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
 - ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento;

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

☒ **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁽²⁾**

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

⁽²⁾ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/D

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/D

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ⁽³⁾	di paesi EFTA ⁽⁴⁾	di paesi candidati e potenziali candidati ⁽⁵⁾	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
N/D	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

⁽³⁾ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁽⁴⁾ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁽⁵⁾ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero					
DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
Stanziamenti operativi						

Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁶⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁷⁾							

⁽⁶⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁷⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁸⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽⁸⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG <....>	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative"^(10)		
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽¹⁰⁾ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹¹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹¹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹²⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹²⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹³⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽¹³⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹⁴⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <...>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁴⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative"^(15)				

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁵⁾ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁽¹⁶⁾	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	Totale N.	Totale Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁽¹⁷⁾ : [...]																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		

⁽¹⁶⁾ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁽¹⁷⁾ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risul tato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. *Stanziamenti dal bilancio votato*

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					

Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.2.3.3. *Totale degli stanziamenti*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Fabbisogno previsto di risorse umane*

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. *Finanziamento a titolo del bilancio votato*

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁽¹⁸⁾

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno	- in sede	0	0	0	0

⁽¹⁸⁾ Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.

amministrativo [XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. *Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.3. *Fabbisogno totale di risorse umane*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti

		ricerca		
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. **Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali**

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					

Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁽¹⁹⁾			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁽¹⁹⁾ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
---------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

4.1. **Prescrizioni di rilevanza digitale**

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale, fornire una spiegazione del motivo per cui i mezzi digitali non sono utilizzati.

N/D

In caso contrario, elencare le prescrizioni di rilevanza digitale nella tabella seguente:

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie

4.2. **Dati**

N/D

Descrizione ad alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione e di eventuali norme/specifiche correlate

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Tipo di dati 1		
Tipo di dati 2		

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

[...]

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e come è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

[...]

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

[...]

Flussi di dati

Per ciascun flusso di dati, compilare la tabella in appresso:

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Soggetto che fornisce i dati	Soggetto che riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Tipo di dati 1					
Tipo di dati 2					

4.3. Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, fornire il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale ad essa applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale.

Soluzioni digitali	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Soluzione digitale 1						
Soluzione digitale 2						

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare in che modo essa è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico, ecc.).

Soluzione digitale 1

Politica digitale e/o settoriale (se del caso)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
<i>Altro</i>	

Soluzione digitale 2

Politica digitale e/o settoriale (se del caso)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
<i>Altro</i>	

4.4. **Valutazione dell'interoperabilità**

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Servizio pubblico digitale 1				
Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG ⁽²⁰⁾ n. 1				

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale 1

Valutazione	Misura/e	Potenziati ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	Politica digitale o settoriale n. 1 Politica digitale o settoriale n. 2 Politica digitale o settoriale n. 3	Ostacolo 1 Ostacolo 2 Ostacolo 3
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Elencare le misure di governance previste	Misura di governance n. 1 Misura di governance n. 2 Misura di governance n. 3	Ostacolo 1 Ostacolo 2 Ostacolo 3
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Elencare tali misure	Misura 1 Misura 2 Misura 3	Ostacolo 1 Ostacolo 2 Ostacolo 3

⁽²⁰⁾ <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://data.europa.eu/7yx/cofog>

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Elencare tali misure	Misura 1 Misura 2 <i>Misura 3</i>	Ostacolo 1 Ostacolo 2 <i>Ostacolo 3</i>
--	-----------------------------------	---

4.5. **Misure a sostegno dell'attuazione digitale**

Per ciascuna misura a sostegno dell'attuazione digitale, compilare la tabella seguente

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Chi deve essere coinvolto (se applicabile)	C a l e n d a r i o P r e v i s t o (s e a p

				p l i c a b i l e)
Misura 1				
Misura 2				
Misura 3				